



Mensile di notizie e informazioni della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

N°2

Febbraio 2003

€ 2 (Lit. 3.870)  
Abbonamento annuale  
€ 20 (Lit. 38.870)

Legacoop

Direttore  
Giuliano Poletti  
Direttore e responsabile  
Massimo Tognoni

In redazione  
Laura Lupo

Segreteria di redazione  
Anna Colomberotto, Diletta Cereda

Direzione, Redazione e Amministrazione  
Via G. Antonio Guattani, 9 - 00161 Roma  
Tel. 06-84439373 / 84439372 / 84439335  
E-mail: cooperazioneitaliana@legacoop.it  
Fax: 06-84439402

Conto corrente postale: 82539024

Progetto grafico e impaginazione  
Fabio Moriconi

Stampa  
Edigraf s.r.l. - Formello (Roma)

Editore  
Edizioni Cooperative s.c.a.r.l.

Via Stelvio, 1 - 00141 Roma  
Autorizzazione del Tribunale di Roma  
n. 517 del 28.11.2000

Poste Italiane s.p.a. - Spediz. in a.p.  
45% art.2 comma 20/b Legge 662/96. Roma

## Diritto societario: la riforma occasione fondamentale di modernizzazione del sistema imprenditoriale

### La mutualità al centro del fenomeno cooperativo

Intervista all'On. Michele Vietti, Sottosegretario alla Giustizia

**Il Governo ha definitivamente approvato la riforma del diritto societario alla cui definizione ha lavorato per un anno, sulla scorta dei principi contenuti nella legge delega, la Commissione da Lei presieduta. È soddisfatto dei risultati? Ritene che il nuovo quadro normativo destinato a regolamentare la vita delle società rappresenti davvero una svolta epocale per l'assetto imprenditoriale del nostro paese?**

Personalmente sono molto soddisfatto per i risultati raggiunti e i consensi che il testo approvato dal Governo ha ottenuto dimostrano che la Commissione di riforma è riuscita a lavorare con equilibrio, rispondendo alle esigenze delle imprese italiane. La riforma delle società rappresenta senz'altro un'occasione fondamentale di modernizzazione del nostro sistema imprenditoriale. Oggi le imprese

italiane debbono competere sui mercati internazionali e una disciplina giuridica adeguata costituisce un fattore decisivo nel successo delle imprese.

**Nel testo sono contenute anche le norme che riformano l'inquadramento legislativo della cooperazione. Una delle novità di più forte impatto contenute nella delega era quella relativa alla prevalenza mutualistica come criterio per distinguere le cooperative meritevoli di maggiore attenzione da parte dello Stato.**

**Dalla lettura delle norme contenute nel decreto delegato sembra emergere un'impostazione che affianca alla prevalenza alcuni istituti (ristorno, voto capitario, variabilità del capitale) che qualificano l'impresa cooperativa e la distinguono dalle altre forme societarie.**

Massimo Tognoni

**Insomma, si può dire che alla separazione tra "buoni e cattivi" che sembrava ispirare il testo della delega è subentrata una più ragionata considerazione delle peculiarità della cooperazione che ha portato a distinguere due rami innestati su un medesimo tronco?**

Come noto, al momento dell'approvazione della legge delega, l'art.5 aveva suscitato non poche polemiche e la preoccupazione che l'intento del legislatore fosse ispirato ad una logica punitiva del mondo cooperativo. Al contrario i decreti approvati dal Governo dimostrano che si è voluto solo operare una distinzione tra il sistema della cooperazione che ha specifici requisiti di utilità sociale perché svolge la propria attività prevalentemente a favore dei soci, e merita pertanto di

essere fiscalmente incentivata, e le società cooperative che invece hanno una maggiore propensione al mercato. In questa logica, il testo approvato pone al centro del fenomeno cooperativo la mutualità e questo spiega la ragione per cui sono stati significativamente rafforzati i tipici istituti mutualistici.

**Al di là della prevalenza e degli istituti che abbiamo ricordato, quali sono, a Suo giudizio, relativamente alla governance delle cooperative, gli elementi più innovativi e destinati ad incidere in profondità? Le cooperative, forse più ancora delle società lucrative, per effetto della riforma saranno chiamate a riorganizzare il loro sistema di governance interno. Basti pensare non solo alla scelta tra il modello s.p.a. e il modello s.r.l. o alla scelta dei sistemi di amministrazione, ma anche alla nuova disciplina di soci**

finanziatori che rappresenta indubbiamente un degli elementi che concorrerà a favorire la capitalizzazione delle imprese cooperative, senza tuttavia snaturare la funzione mutualistica, perché i finanziatori sono 'istituzionalmente' una minoranza nell'organizzazione degli organi sociali.

**Dopo le polemiche registrate durante la fase parlamentare di approvazione della delega, come si è evoluto, successivamente, il rapporto tra il Governo e le Centrali cooperative?**

Il rapporto tra il Governo e le Centrali, nella fase di redazione dei decreti, è stato improntato ad un atteggiamento di confronto sereno e costruttivo. La sostanziale approvazione che sia la Confcooperative sia anche, con accenti diversi, la Legacoop hanno manifestato al momento dell'approvazione del testo definitivo, lo dimostrano. ■

## Norme in larga parte condivisibili, permangono le critiche su prevalenza e trasformabilità in società lucrative

L'adeguamento degli statuti occasione per riflettere sul futuro della cooperazione

L'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto di attuazione della Legge delega -3 ottobre 2001, n° 366- conclude una prima fase molto importante del confronto intorno alla riforma del diritto societario. Che un intervento di modifica di queste norme fosse maturo, a sessant'anni dalla approvazione del Codice civile, era una convinzione largamente condivisa; purtroppo il clima politico nel quale maturò la presentazione della legge delega, i tempi strettissimi, dichiarazioni ostili nei confronti di una parte della cooperazione, l'impossibilità di realizzare un seppur limitato confronto non consentirono, in quella fase, una piena valutazione del significato e del valore di una esperienza, quella cooperativa, che ha nella diversità e complessità delle proprie manifestazioni uno dei tratti caratteristici. Legacoop ha scelto, in quella fase, di mobilitare tutte le proprie forze, quelle degli associati, del mondo della scienza e della cultura per affermare questo valore. Un milione di firme raccolte, l'appello al Presidente della Repubblica sottoscritto da centinaia di studiosi, centinaia di incontri e manifestazioni in tutto il Paese hanno dato il segno della vastità dell'insediamento sociale e del valore che la comunità nazionale attribuisce alla cooperazione. La protesta nei confronti di posizioni che si ritenevano ingiuste e dannose per il mondo cooperativo e per

il Paese non ha impedito, anzi, ha sostenuto l'impegno di Legacoop nella ricerca di posizioni comuni con le altre centrali cooperative e di un dialogo costruttivo con il Governo ed il Parlamento. Il raggiungimento, con il Ministro dell'Economia, di una intesa, certamente onerosa per l'insieme delle cooperative, per un regime fiscale transitorio ma anche per una stabile regolamentazione di alcune materie rilevanti quali le riserve obbligatorie, il prestito sociale ed il ristorno cooperativo hanno dato corpo a questa volontà. L'equilibrio della commissione nominata dal Governo per la stesura dei testi dei decreti attuativi, l'impegno tenace e costruttivo del suo Presidente, On. Vietti, la ritrovata unità di posizioni delle centrali cooperative, la disponibilità del Parlamento e del Governo ad accogliere in larga misura le osservazioni del mondo cooperativo, hanno portato alla approvazione di norme per larga parte condivisibili. Questo dato positivo non può cancellare le osservazioni critiche, che rimangono intatte, ad alcuni contenuti della legge delega, quali la trasformabilità delle cooperative in società lucrative e l'individuazione della prevalenza dello scambio mutualistico quale unico parametro per definire la meritevolezza sociale delle cooperative.

A questo punto si aprono diversi fronti sui

Giuliano Poletti

quali la cooperazione dovrà agire.

In primo luogo rimane aperto un confronto con il Ministero delle attività produttive per la predisposizione ed approvazione del decreto previsto dall'art.9 per l'individuazione dei regimi derogatori delle condizioni di prevalenza. È un passaggio importante per evitare che parti rilevanti del mondo cooperativo -particolarmente impegnate sul terreno della solidarietà, della promozione sociale e culturale e per lo sviluppo delle occasioni di lavoro- si trovino penalizzate da norme generali che non riescono a cogliere pienamente queste caratteristiche. È attraverso una positiva interpretazione di questa norma che si possono ridurre gli effetti negativi di una applicazione troppo schematica del parametro della prevalenza mutualistica, che potrebbe penalizzare quelle situazioni cooperative che hanno particolari finalità di solidarietà oppure di quelle realtà che, per il mercato in cui agiscono, vedono modificare in modo rapido e consistente il numero dei propri lavoratori.

Contemporaneamente sarà necessario avviare una larga azione di informazione di tutte le cooperative per promuovere una riflessione che consenta di conoscere e valutare pienamente tutte le novità previste. Peraltro, alle cooperative si applicheranno le regole delle altre forme societarie -S.R.L. e

S.P.A.- se compatibili. Legacoop, in tutte le sue articolazioni, si adopererà per promuovere questo confronto e questa riflessione con un approccio aperto, teso ad individuare tutte le opportunità che la legge presenta, coerenti e compatibili con la tipicità cooperativa. Uno degli elementi che spinge in questa direzione è senza dubbio rappresentato dalla larga autonomia statutaria prevista. Ogni cooperativa sarà chiamata a riconsiderare il Patto fondamentale che lega i soci alla cooperativa, determinandone le nuove condizioni, così come dovranno essere valutate le opportunità per l'ammissione di soci finanziatori e la emissione di titoli di finanziamento.

Un passaggio, quello della approvazione dei nuovi Statuti, assolutamente non burocratico, che potrà rappresentare l'occasione per una grande riflessione tra i soci ed i gruppi dirigenti delle cooperative sul proprio futuro. Questa riflessione avrà caratteri specifici per ogni cooperativa, ma richiederà anche un confronto interno a Legacoop e tra le centrali cooperative per valutare tutte le opzioni che si presentano con la finalità di garantire una interpretazione univoca delle nuove regole ed un rispetto pieno dei valori e dei principi cooperativi. In questo senso dovrà essere utilizzato il periodo transitorio che è stato garantito a tutte le imprese per acquisire piena cognizione delle nuove normative. ■

# Un quadro normativo omogeneo che valorizza la funzione sociale delle cooperative

Rimangono le perplessità su prevalenza e possibilità di trasformarsi in società lucrative

Il 10 gennaio 2003 sarà ricordato come una data importante per la legislazione italiana. Il Governo ha approvato il decreto legislativo di riforma del diritto societario, concludendo un iter elaborativo lungo e complesso, avviato durante la precedente legislatura. Probabilmente tale vicenda legislativa non si esaurirà con la pubblicazione del decreto in G.U. La scelta di prevedere l'entrata in vigore della nuova disciplina societaria il 1 gennaio 2004, con la facoltà delle imprese di adeguare i loro statuti entro settembre dello stesso anno (per le cooperative entro il 31 dicembre 2004), rende probabile la modificazione del testo in ragione di ulteriori approfondimenti ed affinamenti a livello sia politico che tecnico.

Non vi è dubbio che un ruolo molto importante, ai fini della qualità tecnica del prodotto normativo e anche della rispondenza dello stesso alle esigenze del sistema imprenditoriale italiano, è stato svolto dalla Commissione presieduta dal Sottosegretario al Ministero della Giustizia Michele Vietti. Tale giudizio vale in misura maggiore per la disciplina dedicata alle cooperative, per le quali ricordiamo le norme delega contenute nella legge 366/01 configuravano un quadro di regole confuso, per molti versi contraddittorio, ma soprattutto potenzialmente in grado di dividere in due il movimento cooperativo attraverso criteri discutibili come la "prevalenza mutualistica".

Occorre invece riconoscere che dal testo approvato dal Governo emerge un quadro normativo sostanzialmente omogeneo, che valorizza la "funzione sociale" delle cooperative, connessa allo scopo mutualistico, come elemento unificante l'intero fenomeno cooperativo. È la funzione sociale che dà alle cooperative un valore intrinseco, una meritevolezza particolare: il valore dell'impresa mutualistica si esprime attraverso la soddisfazione di bisogni sociali e individuali ed il rispetto delle regole strutturali del modello.

Sono concetti che caratterizzano la relazione di accompagnamento alla riforma del diritto cooperativo e che motivano la scelta del legislatore per una disciplina comune di base, per tutte le cooperative, volta a valorizzare istituti che costituiscono un indice apprezzabile della materia mutualistica e democratica della cooperativa, e una disciplina speciale per le cooperative riconosciute e per le "non riconosciute", salvi gli enti di cui al comma 3 dell'articolo 5 - cioè le cooperative bancarie e i consorzi agrari - che sono stati esclusi dalla novella legislativa.

Il risultato di questa operazione è apprezzabile sotto diversi profili. Le cooperative sono più correttamente qualificate secondo una distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse da queste, e lo stesso criterio della prevalenza è stato declinato considerando le caratteristiche dello scambio mutualistico presente in ogni tipologia di cooperativa.

Il codice civile è stato riscritto pressoché completamente nella parte dedicata alle cooperative. Sono state assorbite moltissime norme che prima appartenevano alla cosiddetta "legislazione speciale", con il risultato che numerosi istituti importanti ai fini della identificazione del modello cooperativo - riferibili alla partecipazione dei soci alla cooperativa, al ristorno, alla variabilità del capitale sociale, agli strumenti finanziari - troveranno la loro sede legislativa nel codice civile.

Altro aspetto da non sottovalutare, in linea con gli indirizzi generali della legge delega, è l'importante ruolo affidato all'autonomia statutaria delle cooperative. Si riconosce ai soci cooperatori un'ampia possibilità di declinare gli istituti cooperativi in coerenza con le loro esigenze sociali ed economiche e con la specificità del rapporto mutualistico. È un'opportunità straordinaria per esaltare l'originalità di ogni singola cooperativa, opportunità che non potrà non essere coniugata ad una logica di sistema, di salvaguardia dell'identità del movimento cooperativo.

Il testo finale non fughe le perplessità originarie, soprattutto quelle legate all'adozione del criterio della prevalenza mutualistica al fine di individuare le cooperative più meritevoli di beneficiare delle agevolazioni fiscali. Inutile ritornare sui motivi che dimostrano come tale criterio non sia il più corretto per valutare e quantificare la mutualità di una cooperativa.

È importante oggi sottolineare quanto già affermato precedentemente e cioè che anche le cooperative a mutualità non prevalente appartengono pienamente al genus della cooperazione, perché portatrici dei principi dettati dalla Costituzione. Non a ca-

**Mauro Iengo**  
Legacoop, Responsabile Ufficio Legislativo

so, il recente D.L. 63/02, frutto di un confronto con il Ministro dell'Economia, dispone la possibilità che tutte le cooperative, anche quelle che in futuro non possiederanno la prevalenza, beneficeranno di alcune disposizioni di favore in campo fiscale (applicazione della L. 904/77 agli utili destinati a riserva legale, ristorno, prestito sociale).

Va poi ricordato l'altro grande elemento di criticità, rappresentato dalle disposizioni che consentono la trasformazione delle cooperative in società lucrative.

Nonostante i condizionamenti previsti dalla nuova legge, quali la devoluzione del patrimonio o il rispetto dei quorum costitutivi e

deliberativi per giungere alle relative deliberazioni assembleari di trasformazione, non vi è dubbio che si è aperta una falla che non potrà non essere governata e controllata dall'intero movimento cooperativo. E gli strumenti non potranno essere unicamente quelli formali o quelli aventi funzioni meramente deterrenti. La vera e più efficace contromisura sarà la salvaguardia e la diffusione della cultura cooperativa, dei suoi valori fondamentali. La storia ha dimostrato che le cooperative sono imprese che svolgono un ruolo importante nell'economia e nella società del nostro Paese. La sfida che dovremo affrontare nei prossimi anni sarà quella di confermare tale ruolo e ogni singola cooperativa avrà la responsabilità e il merito di aver contribuito al successo. ■

## Società cooperative: i contenuti essenziali del decreto delegato approvato dal Governo

### Il criterio della prevalenza

Sono considerate società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, del conferimento di beni o servizi da parte dei soci (articolo 2512).

La soglia è stata individuata al 50% più uno e, in relazione ai settori mutualistici, si assumono come parametri, desunti dall'articolo 2425 c.c., gli aspetti più elementari dello scambio in seno alla cooperativa (i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci, il costo del lavoro, il costo della produzione per servizi ricevuti o per beni conferiti dai soci).

Sono stati previsti criteri diversi ai fini della determinazione della prevalenza delle cooperative agricole, per le quali la relativa condizione sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore dei prodotti. L'articolo 111-septies del R.D. 318/42 precisa che le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice.

Gli amministratori e i sindaci debbono documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i suddetti parametri (articolo 2513).

Le cooperative a mutualità prevalente devono recepire negli statuti le clausole contenute nell'articolo 2514 c.c. (simili a quelle contenute nell'articolo 26 della legge Basevi). In tale articolo vi è l'ulteriore specificazione che gli strumenti finanziari attribuiti ai soci cooperatori non possono avere una remunerazione superiore al 2% del limite massimo previsto per i dividendi (interesse massimo dei BPF aumentato di 2,5 punti).

Le cooperative possono deliberare

l'introduzione e la soppressione delle clausole "mutualistiche" con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza ovvero quando modifichi le clausole mutualistiche.

Infine, è contemplata una clausola derogatoria che consente alle cooperative di mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, anche quando non rispetti il criterio della prevalenza, in presenza di particolari fattispecie individuate tramite decretazione ministeriale.

### Quadri normativi di riferimento

Alle cooperative si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni sulla SPA. Tuttavia, se una cooperativa ha un numero di soci cooperatori inferiore a venti o l'attivo del suo stato patrimoniale non superi un milione di euro, può applicare le norme sulla SRL.

### Il principio della porta aperta

È rimesso all'atto costitutivo il compito di stabilire i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura.

Lo stesso atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

In ordine all'ammissione di nuovi soci, si conferma la competenza del CdA, ma si introducono meccanismi di garanzia per gli aspiranti soci, tra i quali l'obbligo di motivazione in caso di diniego di ammissione e la possibilità che l'aspirante socio chieda all'assemblea di pronunciarsi sulla sua istanza.

### Novità in materia di organo assembleare

Si conferma il principio del voto per testa e la possibilità che l'atto

costitutivo preveda in favore delle persone giuridiche l'attribuzione di più voti, ma non oltre i cinque, in relazione al capitale o al numero dei loro membri.

Tuttavia, nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse (si tratta fondamentalmente di cooperative di secondo grado, composte da imprese o imprenditori individuali), l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

L'istituto della delega di voto è modificato nelle cooperative che faranno riferimento alla disciplina delle SPA. La possibilità di delegare il voto è in questi casi aumentata sino a 10 voti. Lo statuto può prevedere limiti inferiori a quanto previsto dalla legge.

### Assemblee separate

Un ruolo centrale è affidato in primo luogo agli statuti che potranno prevedere assemblee separate rispetto a specifiche materie o in presenza di particolari categorie di soci.

La norma, tuttavia, introduce un obbligo delle cooperative ad istituire le assemblee separate qualora esse superino uno dei seguenti parametri:

- la cooperativa abbia più di tremila soci e svolga la propria attività in più province;
- la cooperativa abbia più di 500 soci e abbia più gestioni mutualistiche.

L'atto costitutivo deve assicurare in assemblea generale la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

### Consiglio di Amministrazione

La maggioranza degli amministratori deve essere riservata ai soci cooperatori in presenza di terzi non soci o di soci finanziari.

Ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Le norme in materia di cumulo degli incarichi e rieleggibilità degli amministratori sono rimessi all'atto costitutivo delle cooperative cui si applica la disciplina delle SPA, ma - relativamente alla rieleggibilità - entro limiti dettati dalla legge (tre mandati).

### Collegio sindacale

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria per le cooperative che superino i limiti previsti dall'articolo 2477 c.c., cioè il valore di capitale sociale minimo stabilito per le società per azioni (centoventimila euro) ovvero due dei seguenti tre parametri:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
  - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
  - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
- Questi ultimi parametri devono essere superati per due esercizi consecutivi. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Qualora la cooperativa sia obbligata o decida autonomamente di nominare il collegio sindacale, la disciplina di riferimento è quella della SPA.

### Soci finanziatori

Tutte le società cooperative possono emettere strumenti finanziari - partecipativi e non - secondo la disciplina della SpA. Su tale materia avrà un ruolo centrale lo statuto, rispetto sia all'emissione che al contenuto dei titoli, i quali saranno liberamente trasferibili in virtù del rinvio alla norma sul recesso delle SPA di cui all'articolo 2437 c.c.

Si prevede per la categoria dei soci finanziatori un limite generale di 1/3 del diritto di voto in assemblea, ma non un limite individuale. Le cooperative che faranno riferimento alla forma della SRL potranno offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo agli investitori qualificati costituiti ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, ai fondi mutualistici e ai fondi pensione costituiti da società cooperative.

# La mutualità, elemento distintivo dell'impresa cooperativa

## Ma è fuorviante misurarla solo sulla prevalenza

**I** progetto di riforma della Commissione Vietti considera la mutualità l'elemento distintivo della cooperativa sia essa agevolata o meno. Seguendo le orme del codice civile del 1942 ha ritenuto però non opportuno chiarire espressamente in cosa consista lo scopo mutualistico. È questa una scelta che ha molti sostenitori. In particolare vi è chi teme che una definizione troppo precisa della mutualità possa coartare lo sviluppo del movimento; altri ritengono invece impossibile trovare una definizione in grado di rappresentare puntualmente le varie sfaccettature del fenomeno. Si tratta di preoccupazioni solo parzialmente fondate. In realtà chiarire nei suoi aspetti generali cosa sia la mutualità è cosa da poco come aveva già dimostrato a suo tempo la Relazione al Codice e più recentemente lo statuto di Società Cooperativa Europea. Si tratta cioè solo di specificare che con lo scopo

mutualistico si mira a procurare ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro alle condizioni complessive possibilmente migliori di quelle offerte dal mercato. Il che significa sottolineare che la cooperativa non ha come missione quella di remunerare i capitali investiti, bensì principalmente quella di offrire nelle cooperative di consumo beni e in quelle di lavoro occasioni di impiego alle condizioni migliori possibili. In questo si materializza il servizio mutualistico che ha, di regola, nel ritorno il suo metodo e strumento di remunerazione.

In verità a quanto mi consta la commissione aveva in un primo tempo preso in esame la possibilità di definire la mutualità nel senso anzidetto, ma poi si è evidentemente deciso in altro modo ritornando all'agnosticismo definitorio del codice civile del 1942. Occorre però onestamente riconoscere che

**Guido Bonfante**  
Università di Torino, Ordinario di Diritto Commerciale

nel progetto della Commissione Vietti non alberga l'agnosticismo mutualistico del codice civile, se non altro perché per tutte le cooperative è previsto l'obbligo che l'atto costitutivo determini "i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici". In altri termini il ritorno diventa ora un elemento essenziale del contratto di società cooperativa evidenziandosi così indirettamente come il servizio mutualistico piuttosto che il dividendo rappresenti la finalità distintiva di questo istituto. Purtroppo però occorre aggiungere che un tale risultato viene gravemente inficiato, in assenza di una definizione di mutualità, dalla mancanza, se non del divieto espresso di remunerazione prevalente del capitale rispetto al servizio mutualistico, quanto meno di un tetto per tutte le cooperative alla distribuzione dei dividendi.

Il rischio è quello che si possa configurare una cooperativa che rinnega di fatto la sua missione di società di servizio distribuendo più dividendi che ristorni e quindi allentando i soci cooperatori a trasformarsi in futuri soci capitalisti. Il che è indirettamente confermato dalla possibilità, apparentemente solo per le cooperative non agevolate, di trasformarsi in società lucrative.

A questi rilievi si potrebbe obiettare che la mutualità è comunque meglio messa a fuoco nelle cooperative a mutualità prevalente, ossia nelle cooperative agevolate. In verità anche in tal caso le preoccupazioni e i rilievi critici non mancano. Come si è già accennato, per queste cooperative si richiede il rispetto dei requisiti mutualistici previsti dalla Basevi, nonché di prevedere nello statuto il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% del limite massimo previsto per i dividendi. Ma soprattutto per queste cooperative è previsto l'obbligo di operare prevalentemente con i soci. Al riguardo gli artt. 2512 e 2513 fissano le condizioni per il rispetto della prevalenza nei vari modelli cooperativi. In particolare, a parte alcuni rilievi di carattere formale nella stesura delle norme, è importante osservare come la condizione di prevalenza sia valutata non con riguardo al mero raffronto numerico fra soci e terzi, bensì con riferimento ai ricavi nelle vendite per le cooperative di consumo e al costo del lavoro nelle cooperative e di produzione e lavoro. Inoltre è previsto che tale condizione di prevalenza sia documentata nella nota integrativa a cui si aggiunge nella relazione al bilancio l'indicazione specifica dei criteri utilizzati nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Oscuro invece appare il riferimento contenuto nell'art. 2545 sexies II comma, valevole per tutte le cooperative, secondo cui devono essere riportati separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci. Nonostante una indubbia equivocità della formulazione della norma, sembra da escludersi che con essa si voglia intendere l'obbligo di separazione contabile fra attività con soci e terzi, proprio di alcune legislazioni europee. Se così fosse si tratterebbe di un corpo del tutto estraneo alla filosofia della riforma. La

separazione contabile dei risultati della attività mutualistica con i soci e degli utili derivanti dall'attività con i terzi, così come era prevista per il nostro ordinamento nei progetti di riforma degli anni ottanta e come è praticata nei paesi in cui è accolta, presuppone che venga altresì regolamentata la destinazione degli utili derivanti dall'attività speculativa e dei ristorni conseguenti all'attività mutualistica. Di regola gli utili vanno a riserva indivisibile, per lo più fiscalmente agevolata, mentre i ristorni sono liberamente appropriabili dai soci. Nessuna traccia di ciò vi è nel progetto di riforma in questione che sembra considerare il ritorno un utile distinguibile dal dividendo per le modalità di ripartizione piuttosto che per le sue origini. Dunque sembra ragionevole ritenere che la norma in questione debba essere intesa come clausola di carattere generale rispetto a quelle specificatamente previste per le cooperative a mutualità prevalente. È quindi da ritenersi che più semplicemente tale disposizione vada interpretata come obbligo per tutte le cooperative di scomporre nelle poste di bilancio, per le cooperative di consumo, il dato sui ricavi delle vendite rispettivamente con soci e con terzi, in quelle di lavoro, il costo del lavoro con soci lavoratori e terzi.

Infine per completezza va precisato che la perdita del requisito della prevalenza e il conseguente venire meno delle agevolazioni fiscali scatta solo dopo che per due esercizi consecutivi non sia stata rispettata questa condizione.

Vi è, peraltro, la possibilità prevista nelle disposizioni transitorie secondo cui il Ministero delle Attività produttive ha facoltà di stabilire per decreto regimi derogatori al requisito della prevalenza in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato. Secondo la relazione di accompagnamento tali deroghe non possono essere peggiorative, ma rimangono incerte le fattispecie sulle quali il decreto potrà intervenire. Occorre però a riguardo precisare che le norme transitorie dovrebbero meglio regolamentare il caso in cui una cooperativa oggi agevolata, dopo l'entrata in vigore del decreto delegato non lo sia più per il mancato adeguamento alle disposizioni sulla prevalenza. L'orientamento che emerge dall'art. 111 decies delle disposizioni transitorie è quello di evitare per queste cooperative l'obbligo di devolvere il patrimonio indivisibile che comunque mantiene questa caratteristica di indivisibilità e quindi l'obbligo di devoluzione ai fondi scatterà in caso di eventuale successiva trasformazione in società lucrative.

A parte ciò resta peraltro una forte insoddisfazione di fondo (di cui non è responsabile la commissione che ha dovuto sul punto adeguarsi alla legge delega) legata alla convinzione del legislatore che la cooperativa meritevole di agevolazioni in quanto autenticamente mutualistica sia solo quella che opera prevalentemente con i soci. In verità una siffatta idea corrisponde al comune sentire in tema di cooperazione e non è quindi appannaggio esclusivo della attuale maggioranza parlamentare tanto è vero che essa si ritrova ribadita nello statuto della Società Cooperativa Europea. È però un modo grossolano e quindi impreciso di percepire la mutualità. Seppure infatti in un

gran numero di casi la regola della prevalenza vale a premiare la cooperativa più vera, esistono peraltro moltissime smentite sul campo a questa convinzione. La realtà è che la prevalenza funziona come cartina di tornasole della mutualità tendenzialmente solo nelle realtà imprenditoriali minori, è invece poco o comunque meno significativa nelle grandi realtà. In questi ultimi casi, infatti, molto spesso l'impresa cooperativa per poter competere con le altre imprese può essere costretta a non dover tenere conto della regola della prevalenza, il che non significa però che tali cooperative non siano mutualistiche. Se infatti siffatte imprese destinano la maggior parte dei loro utili a riserve indivisibili dando ai soci prevalentemente ristorni piuttosto che dividendi e quindi remunerando prevalentemente il servizio mutualistico piuttosto che il capitale investito, queste cooperative non sono meno mutualistiche di quelle a mutualità prevalente della riforma. Non solo, ma nelle grandi cooperative mutualistiche la mutualità assume un significato più ampio, già sottolineato oltre un secolo fa da Vivante, che si esprime nella parziale condivisione dei vantaggi cooperativi anche con i non soci utenti o lavoratori parlando di proposito di mutualità esterna. Conclusivamente sul punto potremmo quindi dire che il carattere prevalentemente mutualistico della cooperativa avrebbe dovuto essere inteso come divieto di remunerare prevalentemente il capitale piuttosto che il servizio mutualistico. Da questo minimo comune denominatore, proprio di tutte le cooperative mutualistiche, si poteva immaginare una mutualità prevalente così come disegnata dal progetto in questione, tendenzialmente solo per le piccole e medie cooperative, mentre per le grandi cooperative "sensibili" agli interessi dei non soci utenti, i cosiddetti stakeholders, la prevalenza dovrebbe appunto essere intesa essenzialmente come divieto di distribuire prevalentemente dividendi in luogo di ristorni. Il non aver accolto queste esigenze si traduce in una sostanziale penalizzazione della grande cooperativa, in alcuni casi impossibilitata a rispettare la regola della prevalenza così come prospettata nel progetto in questione e quindi costretta a divenire cooperativa non agevolata.

Vi è nel retrotroppo di questa scelta legislativa la convinzione che solo la cooperativa di dimensioni contenute sia vera cooperazione e questa tesi, errata, è alimentata dagli interessi anticoncorrenziali delle grandi imprese non cooperative che da sempre hanno gridato contro il presunto scandalo della concorrenza delle cooperative illecite in quanto aiutate dallo Stato. Vi è in questa posizione, peraltro assai diffusa, il pieno disconoscimento della funzione cooperativa che si ritiene debba essere agevolata solo per diventare un'impresa matura. Al contrario la cooperazione viene agevolata, come prevede anche la nostra Costituzione, in quanto esperienza unica di impresa democratica, solidaristica e non speculativa, vero e proprio banco di prova e di sperimentazione delle mediazioni delle ragioni del profitto con quelle della socialità; mediazione, va aggiunto, sempre più necessaria mano a mano che il principio dello shareholder value, ossia della valorizzazione dell'investimento azionario, mostra vieppiù i suoi limiti.

### Destinazione degli utili

La prima grande novità è rappresentata dall'aumento della percentuale di utili da destinare a riserva legale dal 20 al 30%.

Si conferma la destinazione di una quota degli utili (pari al 3%) ai Fondi mutualistici.

La destinazione del resto degli utili sarà determinata dall'assemblea, alla luce ovviamente dell'appartenenza o meno della cooperativa alla categoria delle cooperative a mutualità prevalente e nel rispetto di quanto disposto dallo statuto.

Si introduce la nozione di riserve indivisibili, le quali sono appunto quelle che "statutariamente o per legge non possono essere ripartite fra i soci, neppure in caso di scioglimento della società".

Si riserva allo statuto delle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente il compito di stabilire le modalità e la percentuale massima dei dividendi tra i soci cooperatori.

La distribuzione di dividendi, così come l'acquisto di proprie quote o azioni o l'assegnazione ai soci delle riserve divisibili, sono negati qualora il rapporto tra patrimonio netto e l'indebitamento della cooperativa sia superiore ad 1/4. Ciò non significa intendere qualsiasi operazione. Infatti, gli amministratori possono assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

1. l'emissione di strumenti finanziari;
2. l'aumento delle quote o azioni di capitale sociale ordinario, nella misura massima complessiva del 20% del valore originario. Il limite è molto basso al fine di evitare il rischio di gonfiare eccessivamente il capitale sociale ordinario da liquidare al socio che recede dalla cooperativa.

Tale norma di garanzia non si applica nei confronti dei soci finanziatori per evitare che i relativi titoli siano penalizzati nel confronto con il mercato.

Allo scioglimento del rapporto, le riserve divisibili spettanti al socio possono essere assegnate attraverso l'emissione di strumenti finanziari partecipativi liberamente trasferibili. L'atto costitutivo può prevedere diversamente (assegnazione in forma liquida o in titoli non partecipativi adeguatamente remunerati), sempreché il suddetto rapporto patrimonio/indebitamento non sia in squilibrio.

### Ristorno

È lo statuto la fonte principale per l'individuazione dei criteri generali di ripartizione dei ristorni ai soci, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Il ristorno può essere attribuito ai soci anche in forma di aumento del capitale sociale o attraverso l'emissione di strumenti finanziari.

### Trasformazione

Le procedure di trasformazione in società lucrative o in consorzi riguardano esclusivamente le cooperative appartenenti alla categoria delle cooperative non prevalenti.

Per le cooperative con meno di 50 soci, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole di 3/4 degli stessi.

Per le cooperative con una base sociale composta da 50 a 10.000 soci, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole della metà degli stessi.

Per le cooperative con più di 10.000 soci, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata dai 2/3 dei presenti se all'assemblea partecipa il 20% dei soci.

La delibera di trasformazione deve disporre la devoluzione del valore effettivo del patrimonio, corrispondente alle riserve indivisibili effettivamente in essere alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici.

È irrilevante (ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) la soppressione o la modificazione delle clausole Basevi, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza.

### Entrata in vigore del decreto legislativo

Il decreto delegato entrerà in vigore dal 1° gennaio 2004. Le società cooperative potranno adeguare i loro statuti alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2004. Tuttavia, si prevede che ogni tipo di società avrà la possibilità di procedere alla correzione degli statuti anche durante l'anno 2003, fermo restando che le nuove norme statutarie entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2004.

È opportuno ricordare che, ai fini dell'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili, le relative deliberazioni assembleari possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.

# Positivo l'aver delineato una disciplina generale comune

## La scelta della prevalenza non trova però fondamento adeguato nella Costituzione

Di fronte alla nuova disciplina delle società cooperative credo sia necessario un giudizio articolato, o meglio credo si rendano inevitabili due valutazioni, di segno in larga misura diverso: merita un giudizio positivo il lavoro svolto dal legislatore delegato, mentre non poteva essere condivisa la linea di politica legislativa che aveva adottato il legislatore delegante.

Quella linea infatti non era coerente, a mio avviso, con il riconoscimento della funzione sociale "della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata" effettuata dall'art. 45 della Carta Costituzionale e imposto al legislatore ordinario. Il legislatore delegato, con grande ragionevolezza, ha cercato di eliminare i momenti di maggior frizione della legge di delega con i principi costituzionali, ma non ha potuto evitare che la nuova disciplina porti ancora i segni di una impostazione del legislatore delegante non coerente con le scelte della nostra carta costituzionale. Cercherò subito di dar conto di queste affermazioni, mettendo anche in evidenza la profonda differenza fra l'orientamento della legge delega e i progetti di riforma maturati nel corso della precedente legislatura, partendo proprio da questi ultimi.

Sia il disegno di legge governativo sia quello presentato dai DS dettavano una disciplina generale delle società cooperative; entrambi, peraltro, partivano dal presupposto che non tutte le cooperative necessariamente rientrassero nella definizione di cooperazione a scopi di mutualità e senza scopi di speculazione privata fornito dall'art. 45 della Costituzione e prevedendo quindi che si introducesse una nozione di cooperazione costituzionalmente riconosciuta cui riservare le agevolazioni di varia natura imposte dal costituente.

Lo statuto civilistico della cooperazione avrebbe dovuto essere uno solo; il legislatore avrebbe poi individuato le caratteristiche della cooperazione costituzionalmente riconosciuta sulla base dei criteri fissati dall'art. 45, riservando ad es-

sa eventuali trattamenti, anche fiscali, particolari. Questo approccio era adottato sia per quanto concerne la riforma del sistema di governo, per il quale venivano previste norme dirette ad assicurare maggiore efficienza alla gestione, soprattutto attraverso un rafforzamento del ruolo dei soci e dell'assemblea, sia per quanto riguarda il finanziamento dell'attività.

In particolare, per quanto concerne la possibilità per le cooperative di far ricorso al mercato dei capitali, si affermava il principio che anche le cooperative costituzionalmente riconosciute avrebbero potuto accedere, fermo restando ovviamente la possibilità che alcune norme, dirette a promuovere la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, avrebbero potuto subordinare la loro applicazione al fatto che le cooperative rinunciassero ad utilizzare alcuna delle forme di reperimento di risorse finanziarie sul mercato dei capitali generalmente consentite alle società cooperative.

Il dettato dell'art. 5 della legge 366/2001 si muoveva in direzione esattamente opposta: definiva la cooperazione costituzionalmente riconosciuta anche sul piano civilistico e creava due statuti, quello delle cooperative costituzionalmente riconosciute e quello delle cooperative non riconosciute; e dettava, poi, per le prime, uno statuto che avrebbe rischiato di emarginare sia sul piano del governo societario sia per quanto riguarda la possibilità di accedere al mercato dei capitali, mentre si riconosceva alle seconde la possibilità sia di utilizzare tutti i nuovi strumenti di governo sia di accedere al mercato dei capitali, nei termini che i precedenti progetti intendevano riconoscere a tutte le cooperative, fossero esse o non fossero costituzionalmente riconosciute.

La scelta così voluta dalla nuova maggioranza parlamentare era criticabile almeno sotto due diversi profili, ossia per la nozione di cooperazione costituzionalmente riconosciuta che veniva adottata sia

**Renzo Costi**  
Università di Bologna, Ordinario di Diritto Commerciale

per aver fatto della distinzione fra cooperazione costituzionalmente riconosciuta e cooperazione costituzionalmente non riconosciuta, il perno per la previsione di due statuti civilistici della cooperazione e non anche il discrimine degli interventi di favore previsti dalla Carta Costituzionale.

Per quanto concerne la nozione di cooperazione costituzionalmente riconosciuta si faceva perno, oltre che sui requisiti mutualistici già fissati nel nostro ordinamento dalla legge Basevi, sulla intensità dei rapporti mutualistici. Più esattamente, si riteneva che il costituente riconoscesse una funzione sociale degna del proprio favore soltanto alle cooperative che svolgessero prevalentemente la propria attività con i soci o che, comunque, si avvalessero nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni dei soci.

Una simile individuazione della nozione di cooperazione costituzionalmente riconosciuta non trova adeguato riscontro nel dettato costituzionale che non considera affatto essenziale, per il proprio favore, il fatto che una società cooperativa operi prevalentemente nei confronti dei soci: il dettato costituzionale pretende che lo scopo dei soci cooperatori sia prevalentemente mutualistico nel momento in cui esclude che possa essere protetta la cooperativa nell'ambito della quale i soci cooperatori perseguano, accanto allo scopo mutualistico, uno scopo lucrativo quando quest'ultimo prevalga sul primo:

Ma non pretende affatto che nell'ambito della cooperativa i rapporti con i soci siano "prevalenti" su quelli accessi con terzi; fermo restando, ovviamente, che le norme "di favore" potranno riguardare solo l'insieme dei rapporti mutualistici. Questo vizio di fondo della riforma non poteva essere cancellato dal legislatore delegato e il ruolo essenziale della prevalenza dei rapporti mutualistici su quelli con terzi, rappresenta oggi un tratto distintivo

ta che non trova adeguato fondamento nel dettato costituzionale.

Il decreto delegato è riuscito ad evitare gran parte delle conseguenze assurde cui avrebbe potuto portare l'altro errore di impostazione nel quale era incorsa la delega: la lettera della norma di delega poteva lasciar presagire una disciplina delegata che rompesse l'unitarietà dell'ordinamento cooperativo, dettando due statuti civilistici per le società cooperative, uno per quelle riconosciute e l'altro per quelle non riconosciute, con una fortissima mortificazione delle prime a fronte di un amplissimo potenziamento degli strumenti di buon governo e di efficienza per quelle non riconosciute.

Se la Commissione avesse seguito la lettera dell'art.5 e il legislatore delegato avesse dettato una disciplina delle società cooperative articolata così come quella lettera suggeriva, non vi è dubbio che lo stesso avrebbe confinato in un angolo le cooperative costituzionalmente riconosciute e le relative norme sarebbero risultate fortemente sospette di incostituzionalità, anche per violazione dello stesso art.45, dal momento che lo statuto previsto per le cooperative costituzionalmente riconosciute, anziché essere in grado di favorirne e promuoverne l'incremento, ne avrebbe impedito lo sviluppo sia sotto il profilo del governo societario sia per quanto concerne il loro finanziamento e le avrebbe necessariamente condannate all'emarginazione.

La Commissione ha avvertito questo pericolo e lo ha evitato. Essa infatti ha dettato una disciplina generale delle società cooperative, comune alle cooperative riconosciute e a quelle non riconosciute, sia per i profili gestionali sia per quelli patrimoniali e quelli finanziari, introducendo, peraltro, alcune norme speciali e, in particolare, alcune limitazioni poste a salvaguardia della "assenza di fini di speculazione privata", che costituisce la caratteristica vera della cooperazione costituzionalmente riconosciuta.

Dunque l'unità del diritto della cooperazione, fortemente minacciata dalla lettera dell'art.5, è stata evitata. Ci sarà ancora un diritto comune della cooperazione, capace di favorire lo sviluppo di tutte le cooperative, riconosciute e non riconosciute, con una disciplina particolare per quelle riconosciute (rimane il problema delle banche

cooperative e dei consorzi agrari). Non è evidentemente possibile, in questa sede, un'analisi puntuale delle nuove norme: bastino perciò i brevi cenni che seguono:

a. Per quanto concerne il governo societario si deve anzitutto segnalare che non è rinvenibile alcuna differenza fra le cooperative costituzionalmente riconosciute e quelle che non lo sono. Il che è vero anche sotto il profilo dei controlli governativi, conservati, senza una ragione, anche per quelle non riconosciute e del controllo giudiziario, mantenuto, e giustamente, per entrambe. Gli strumenti previsti per un governo più efficiente fanno essenzialmente perno su un rafforzamento dell'autonomia statutaria e su un rafforzamento del ruolo dei soci e dell'assemblea.

b. Più significative, e per alcuni aspetti più problematiche, sono le scelte adottate per quanto concerne il finanziamento dell'impresa cooperativa e la possibilità, per la stessa, di accedere al mercato dei capitali.

Come si accennava, il legislatore delegato consente anche alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta la possibilità di emettere titoli che incorporino un diritto agli utili e alla distribuzione di una parte delle riserve, mentre pone vincoli alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori e vieta la distribuzione fra questi ultimi delle riserve. Questa soluzione consente dunque di rinvenire, anche nell'ambito delle cooperative costituzionalmente riconosciute, l'esistenza di due masse patrimoniali: quella riservata ai soci finanziari, rimessa all'autonomia statutaria, e quella propria dei soci cooperatori, per la quale sussistono vincoli diretti ad assicurare il rispetto del dettato costituzionale. Questa soluzione, stranamente, incontra perplessità presso alcune componenti del mondo cooperativo, preoccupate che l'interesse lucrativo dei primi soffochi l'interesse mutualistico dei secondi e propensi, quindi, a porre i vincoli previsti per questi ultimi anche ai primi. Tesi che sembra ancora una volta voler comprimere la possibilità per la cooperazione di acquisire gli strumenti necessari per reggere la concorrenza con le imprese non cooperative. ■

### NOTE PER LE INSERZIONI DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE, ORDinarie E STRAORDinarie DEI SOCI DELLE COOPERATIVE

Il testo dell'avviso (eventualmente con il marchio della cooperativa\*) deve pervenire alla redazione di "Cooperazione italiana" 40 giorni prima della data di convocazione, così che sia possibile alla società interessata ricevere la pubblicazione dieci giorni prima della data fissata per la Assemblea dei soci.

Si precisa che entro il 20 di ogni mese, salvo imprevisti, la rivista viene chiusa in redazione e si avvia la stampa del fascicolo.

Lo spazio minimo a disposizione per le inserzioni finalizzate alle comunicazioni societarie è il "modulo" che misura 63 mm di base per 74 mm di altezza.

L'inserzione, con un testo in "bianco e nero", da noi impaginato, è di € 56,80 + IVA. Il prezzo comprende 3 copie come "giustificativo".

Sono possibili annunci più grandi, multipli del Modulo, anche a più colori, in modo da poter ospitare anche il "logo" della cooperativa, secondo la tabella seguente:

<b>2 Moduli</b> Formato mm 131x74 (orizzontale) Formato mm 153x63 (verticale)	<b>B/nero € 103,30 ; Colore +40%</b>
<b>3 Moduli</b> Formato mm 199x74 (orizzontale) Formato mm 232x63 (verticale)	<b>B/nero € 155,00; Colore +40%</b>
<b>1/2 pagina</b>	<b>B/nero € 500,00; Colore +40%</b>
<b>1 pagina</b>	<b>B/nero € 1.000,00; Colore +40%</b>

Il testo dell'avviso di convocazione va inviato alla redazione di "Cooperazione italiana" preferibilmente per posta elettronica ai seguenti indirizzi: [cooperazioneitaliana@legacoop.it](mailto:cooperazioneitaliana@legacoop.it) e [ufficiostampa@legacoop.it](mailto:ufficiostampa@legacoop.it) oppure al seguente numero di fax: 06-84439402

Per contattare la redazione e verificare l'avvenuta ricezione del vostro messaggio si possono utilizzare i seguenti numeri di telefono: 06-84439373, 06-84439372, 06-84439335.

La redazione può provvedere a inviare, in abbonamento postale, copie della rivista contenente l'annuncio a tutti i destinatari, indicati dalla cooperativa, al costo di € 2 a copia.

\* Per la pubblicazione del marchio o altro elemento grafico si richiede: un file ad alta definizione una piccola o a stampa di grande formato.

### Coop Edil. LA CASA DEL POPOLO

Via Don Angelo Pagano,40  
84018 – Scafati (Salerno)

#### Avviso ai soci

È convocata l'assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa "La casa del popolo" presso la sede sociale per il giorno 26 febbraio 2003, alle ore 16.00 in prima convocazione e per il giorno 27 febbraio 2003, ore 19.00, in seconda convocazione con il seguente

#### Ordine del giorno

1. Elezione del consiglio d'amministrazione;
2. Elezione del collegio sindacale.
3. Determinazione compenso per gli amministratori e retribuzione annuale dei sindaci;
4. Varie ed eventuali.

**Il presidente**  
**Mario Catalano**

### Cooperativa Edilizia Lorenza Ottanta

Via Francesco Ferraironi 86/g  
00172 – Roma

#### Convocazione

#### Assemblea Straordinaria

I Soci della scrivente Società Cooperativa a responsabilità limitata "Lorenza '80", con sede in Roma Via Francesco Ferraironi 86/g, sono convocati per il giorno 10/02/2003 alle ore 7.00 a.m. in prima convocazione, presso la sede della Cooperativa stessa, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 11 febbraio 2003 ore 17.00, stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno

1. Rinnovo Cariche Sociali;
2. Varie ed eventuali.

**Il Consiglio**  
**di Amministrazione**

# Cooperative di servizi e turismo: uno sviluppo forte e solidale

Si è svolta il 15 e 16 gennaio, a Roma, l'Assemblea Congressuale di Ancest-Legacoop. Al termine dei lavori, la Direzione Nazionale dell'Associazione ha eletto all'unanimità **Franco Tumino** Presidente. Tumino sostituisce Bruno Busacca che ha guidato l'Associazione dal giugno 1995 e che aveva manifestato l'intenzione di non ricandidarsi. La Direzione di Ancest-Legacoop ha inoltre eletto Vicepresidente **Ferdinando Palanti**. In queste pagine pubblichiamo un articolo di Bruno Busacca, gli articoli del neo Presidente Tumino e del neo Vicepresidente Palanti, una breve sintesi degli interventi all'Assemblea di Pier Luigi Bersani, Maurizio Sacconi, Tiziano Treu e Giuliano Poletti e la composizione della nuova Direzione Nazionale.

## Una realtà in crescita, un patrimonio di imprenditorialità e di lavoro al servizio del Paese

### Un settore diventato grande

Abbiamo presentato all'Assemblea congressuale dell'ANCS, tenutasi a Roma il 15 e 16 gennaio, la bella realtà di un settore che ormai è diventato grande all'interno della cooperazione aderente a Legacoop.

Un settore che è in costante e robusta crescita, come dicono i dati relativi al quadriennio '98/2001: le cooperative aderenti sono cresciute del 30%, gli addetti del 33%, il fatturato globale del 53%; un settore, ancora, nel quale si concentra oggi più di metà degli occupati totali del sistema Legacoop, e che attrae ogni anno più di metà delle nuove adesioni alla Legacoop stessa. Dati tutti, peraltro, confermati dalle prime, parziali, rilevazioni relative al 2002.

Con orgoglio possiamo dire che noi abbiamo saputo attuare l'incitamento che di recente il Capo dello Stato ha rivolto agli imprenditori italiani, sollecitando uno "scatto d'orgoglio" al fine di vincere "il rischio di trasformare quelle che sono iniziative vive in patrimoni da gestire".

La crescita ha riguardato l'intero settore, dalle grandi cooperative (la CAMST, la CIR, la Manutecoop, la Coopservice) che competono alla pari tra i leader di mercato, al nutrito drappello di medie imprese che si stanno cimentando con successo in mercati non più locali e di nicchia, fino alle tante piccole cooperative diffuse in tutte le Regioni.

Una menzione particolare merita la cooperazione sociale che ha saputo dimostrare di essere in grado di coniugare crescita imprenditoriale e valori di solidarietà, acquisendo un ruolo importante nell'evoluzione del sistema di welfare. Ad essa, proprio in relazione alla maturità imprenditoriale raggiunta, abbiamo avanzato nella relazione congressuale una sollecitazione: cimentarsi tutta insieme nella elaborazione di una propria compiuta e coraggiosa visione del welfare che consenta al movimento cooperativo di partecipare da protagonista al dibattito sulla riforma dei sistemi di protezione sociale.

La crescita ha confermato la capacità della cooperazione di servizi e turismo di consolidarsi sotto il profilo imprenditoriale, di rafforzare la propria competitività, continuando nel contempo a incrementare l'occupazione. Questo è in effetti è uno dei dati salienti della nostra crescita, particolarmente importante in un Paese che soffre di un tasso di occupazione regolare assai lontano da quello dei principali partner comunitari e dal traguardo del 70% stabilito dalla UE per il 2010: creare e consolidare occupazione stabile e regolare in mercati largamente infestati da fenomeni di irregolarità delle imprese e del lavoro, e per fasce della popolazione - le donne, i giovani scolari - che sono tra quelle più a rischio sotto il profilo della condizione e delle prospettive occupazionali.

L'altro è aver realizzato un tessuto diffuso di imprese cooperative assai più consistenti, per dimensioni, della media delle imprese operanti negli stessi campi di attività: un risultato particolarmente importante in relazione al deficit dimensionale di cui soffrono le imprese italiane nel contesto europeo e mondiale, e che lo stesso Capo dello Stato ha segnalato come un serio problema per la competitività del nostro Paese, sostenendo che "Non si deve rinunciare ad aumentare le dimensioni aziendali. L'economia italiana ha bisogno di imprese più grandi."

### Il contesto

Tutto ciò è avvenuto in un contesto generale certo non entusiasmante, quel contesto che l'ultimo rapporto Censis ha descritto come quello di "un paese con le pile scariche". E in effetti è vero che i quattro anni che intercorrono tra la penultima Assemblea congressuale dell'Associazione e questa di gennaio, hanno visto il rallentamento prima e la stagnazione poi dell'economia, dopo la fase di crescita durata per tutti gli anni '90 e della quale, dopo la crisi del '92 aveva goduto anche l'Italia. E per pezzi importanti del nostro Paese, delle sue forze imprenditoriali e sociali, delle

### Bruno Busacca

sue parti politiche hanno segnato l'esaurimento di quella grande spinta che ci aveva consentito di far parte del gruppo di testa dei paesi dell'Euro, avendo risanato i conti pubblici e ricondotto l'inflazione a livelli simili a quelli degli altri paesi europei.

La difficile fase dell'economia, con prospettiva di ripresa che tendono ad allontanarsi di trimestre in trimestre, non è certo un problema solo italiano, riguarda tutti i paesi sviluppati.

Ma in Italia si sommano squilibri irrisolti: il divario Nord-Sud, l'enorme stock di debito pubblico, il tasso di invecchiamento della popolazione, ed ancora la debolezza strategica e competitiva dei maggiori gruppi industriali.

Con l'avvento del governo di centro-destra si è aggiunto pure lo scarto evidente tra proclami e realizzazioni, aggravato dalla caparbia nel legare gli indirizzi di politica economica a previsioni e obiettivi del tutto irrealistici. Da qui l'accavallarsi confuso negli ultimi mesi, di fronte alla prospettiva di un deficit fuori controllo, di provvedimenti tesi a contenerlo, principalmente con misure dagli effetti una tantum. La legge finanziaria è stato il degno finale di questa confusione e improvvisazione con l'incredibile pacchetto di concordati, condoni, scudi fiscali, e così via di seguito.

Il Paese tutto, le imprese, i consumatori, risentono del clima di incertezza che questo stile di Governo diffonde.

### Le sfide e gli impegni di lavoro

Pur in presenza di un quadro di difficoltà abbiamo espresso la convinzione, fondata sulla esperienza degli anni scorsi, che le nostre cooperative sapranno reggere alle nuove sfide di una competizione più dura e di nuove forme di domanda.

Ma servirà una costante attenzione da parte delle organizzazioni imprenditoriali, del sindacato, dei pubblici poteri sul fronte del rispetto delle regole, in modo da tutelare le imprese sane e regolari dalla concor-

renza sleale dei tanti soggetti che operano in modo illecito nel comparto dei servizi.

Anche per questo, in occasione della nostra Assemblea congressuale, abbiamo esaminato con particolare attenzione alcuni provvedimenti, approvati o in corso di approvazioni, che influiranno sull'attività delle cooperative aderenti all'ANCS/Legacoop.

Innanzitutto la riforma della legge 142/01, dando una valutazione positiva delle modifiche in corso di approvazione, perché definiscono meglio l'originalità della figura del socio-lavoratore. Abbiamo nel contempo ribadito la nostra convinzione che vada salvaguardato il diritto alla retribuzione contrattuale del socio-lavoratore, come stabilito nella legge. A questo proposito una importante conferma è venuta dall'apprezzabile intervento del Sottosegretario Sacconi, al quale abbiamo chiesto di ribadire formalmente questa interpretazione, una volta approvate definitivamente dal Parlamento le nuove norme.

Quindi la riforma del diritto cooperativo, contenuta nel Decreto Legislativo di riforma del diritto societario approvato pochi giorni fa dal Governo. Non è la riforma ottimale - non ci convince in particolare la rigidità del parametro della prevalenza - ma certamente rappresenta un approccio equilibrato ed accettabile rispetto ai rischi insiti nella legge-delega. Dovremo ora lavorare con rapidità e intelligenza per fornire alle cooperative le indicazioni utili alla riformulazione degli statuti e dei regolamenti, al fine di utilizzare al meglio la più ampia autonomia statutaria prevista dalla legge, salvaguardando i valori propri della cooperazione e migliorando i modelli di governance.

E la proposta di creazione della nuova figura giuridica dell'impresa sociale. A proposito di questa abbiamo ribadito come essa non possa assorbire la figura della cooperativa sociale, della quale va salvaguardata la originale disciplina contenuta nella legge 381/91, e come essa vada regolamentata con rigore e precisione sia sotto il profilo dei rapporti con le imprese profit e

degli enti pubblici, sia sotto il profilo dei rapporti di lavoro, al fine di evitare abusi simili a quelli perpetrati dalla falsa cooperazione.

Nella relazione e in diversi interventi, ci siamo particolarmente soffermati sulla riforma del mercato del lavoro, attualmente in discussione in Parlamento.

Non temiamo l'estendersi di forme di flessibilità del lavoro, che riteniamo anzi coerenti con gli obiettivi di incrementare il tasso di occupazione, ma esprimiamo seria preoccupazione per le norme sullo staff leasing, sul lavoro a chiamata, sull'estensione della possibilità di operare nel collocamento e nella fornitura di lavoro interinale a soggetti che non offrono sufficienti garanzie organizzative e finanziarie. Sono innovazioni rischiose anche isolatamente prese, se collegate insieme possono determinare danni pesanti per i diritti dei lavoratori e occasioni incontrollate di concorrenza sleale.

### Il congedo

L'Assemblea congressuale del 15 e 16 gennaio ha rappresentato per me l'ultimo atto di una lunga esperienza di lavoro nella cooperazione dei servizi e turismo. La decisione di non ricandidarmi più alla presidenza dell'Associazione è nata da un insieme convergente di convinzioni: che ogni incarico, anche il più interessante e soddisfacente, è transitorio; che nessuno di noi è insostituibile in funzioni che sono fondate sulla collegialità; che esistevano all'interno le energie valide per il ricambio, in grado di dare all'Associazione nuovo tono e nuovi stimoli.

La nuova Direzione dell'Associazione ha confermato la validità di queste convinzioni eleggendo all'unanimità Franco Tumino e Ferdinando Palanti a Presidente e Vice Presidente dell'ANCS: a loro vanno affettuosi auguri di buon lavoro e meritate congratulazioni.

A tutte le cooperative e a tutti i operatori dei servizi e turismo un grande ringraziamento per la straordinaria occasione di lavoro che mi hanno dato per tanti anni, e un grande augurio di sempre nuovi successi. ■

## La regolarità del mercato del lavoro al centro della nostra iniziativa

### Il comparto dei servizi, un mercato in ulteriore espansione

La dimensione del mercato dei servizi è destinata a crescere fortemente nei prossimi anni, sia nell'ambito della committenza pubblica che di quella privata. Naturalmente, non sono da escludere problemi e contraddizioni in questo processo. E' quanto sta avvenendo ad esempio per i servizi pubblici locali (trasporto persone, rifiuti, servizio idrico integrato, etc.), per i quali dobbiamo constatare un processo quasi di controriforma, fatto di frequente ritorno a gestioni pubbliche e di priorità date a pseudo processi di privatizzazione rispetto alle liberalizzazioni.

Tuttavia, la tendenza di fondo è irreversibile e porta a un ulteriore ampliamento del comparto del terziario non distributivo. Ci sono dunque le condizioni per una ulteriore significativa crescita delle cooperative dei servizi e della cooperazione sociale, e non dubitiamo che gruppi dirigenti e soci delle imprese sapranno cogliere tali opportunità di sviluppo. Ma certamente è necessario che le condizioni di contesto non danneggino le imprese serie e corrette. Non è stato fin qui facile ottenere questo pur ragionevole obiettivo, il quadro è purtroppo pesante e sembra talvolta possa ulteriormente deteriorarsi; abbiamo, infatti, è bene ricordarlo, una incidenza dell'economia sommersa sul Pil (a stare alle sti-

me largamente prevalenti) che è oltre il doppio della UE ed assistiamo in modo crescente alla aperta violazione e alla truffaldina elusione dei contratti di lavoro, delle obbligazioni previdenziali e contributive, delle normative sulla sicurezza delle persone.

### Una competizione che non deve basarsi sulla violazione dei diritti dei lavoratori e delle piccole imprese

Il presidio delle "regole del lavoro" sarà dunque al centro della attenzione e dell'iniziativa dell'associazione. Il tema è di cruciale interesse non solo delle cooperative di lavoro, ma anche di quelle tra imprese (di grande consistenza ed importanza nel comparto del trasporto), dove la piccola dimensione rende contigui le figure ed i mercati. Ciò, innanzitutto, sul fronte legislativo; corretta interpretazione degli emendamenti - che entro breve tempo saranno definitivamente approvati - che riguardano la legge 142 sul socio-lavoratore (sono importanti le assicurazioni ricevute in proposito dal Sottosegretario Sacconi nell'intervento alla nostra assemblea congressuale) e riforma del mercato del lavoro in direzione, giustamente, della flessibilità ma non della precarizzazione: questi sono i primi "fronti" che assumeranno una concreta ulteriore visibilità già nelle prossime settimane.

### Franco Tumino Presidente Ancest-Legacoop

producono. In proposito, il Governo ha perseguito, come è noto, l'emersione delle imprese e del lavoro irregolari, dichiarando l'intenzione di sanzionare senza incertezze chi non avrà voluto "emergere". Intendiamo prendere in parola l'Esecutivo; chiediamo che i fatti concreti seguano alle dichiarazioni politiche. Anche in questo caso si tratta di un impegno che diverrà verificabile a breve termine.

### Una scelta anche di civiltà la responsabilità sociale delle imprese

Quella per la pulizia del mercato non è, del resto, da perseguirsi solo per convenienza, ma rappresenta una battaglia di civiltà. Lo sanno bene le imprese cooperative aderenti, che hanno nella centralità e qualità del lavoro un elemento forte di identità. Sotto questo profilo, nessuna organizzazione ha più le carte in regola di Legacoop. Per questo, Ancest ha anche deciso di includere nel suo lavoro il tema della responsabilità sociale delle imprese, sul quale la Unione Europea ha emanato fin dal 2001 un libro verde. I numerosi scandali, che hanno coinvolto gruppi multinazionali, sono tra le cause che hanno indotto la UE a richiamare le imprese a farsi carico degli elementi sociali e ambientali a fianco di quelli economici. Crescita economica

a lungo termine, coesione sociale e sostenibilità ambientale devono essere collegati. Questo principio ha tra l'altro forti implicazioni per i rapporti delle imprese con i lavoratori. Una gestione socialmente responsabile delle risorse umane comporta impegni ed azioni verso la formazione permanente, la salute e la sicurezza, la promozione di pari opportunità tra uomini e donne e tra diverse etnie, in materia di retribuzioni e prospettive di carriera. La UE invita altresì ad adottare codici di comportamento in materia di condizioni di lavoro, diritti e aspetti ambientali, particolarmente per quanto riguarda le attività date in subappalto. Si tratta di temi di grande attualità; non mancano certo nel nostro Paese comparti completamente deregolamentati (si pensi alla logistica), nel quale il subaffidamento pressoché integrale è possibile, e nell'ambito dei quali le false cooperative proliferano, producendo concorrenza sleale e infangando l'immagine cooperativa. Un terreno di ulteriore di impegno, dunque, ma coerente con l'impostazione che da sempre perseguiamo; Ancest ha accettato di affrontarlo insieme a Cittadinanzattiva e alle altre organizzazioni ed imprese che fanno parte del cosiddetto "gruppo di Frascati"; serve un'iniziativa però di tutta l'organizzazione, anche a fronte della proposta che nel dicembre scorso il Governo italiano ha presentato in un Convegno pubblico a Milano e che presenta più di un aspetto discutibile. ■

# Servizi e turismo, un settore in buona salute

Crescono numero delle cooperative, occupati e fatturato

**Ferdinando Palanti**  
Vicepresidente Ancst-Legacoop

La cooperazione dei servizi continua a crescere, proseguendo una striscia ininterrotta di oltre un decennio. Anche nell'ultimo quadriennio 1998-2001, nonostante il rallentamento della crescita dell'economia italiana e mondiale, tutti gli indici di crescita sono positivi. Infatti se raffrontiamo i dati del 2001, ultima rilevazione completa a disposizione, con quelli dell'assemblea congressuale del marzo '99, riferiti all'esercizio '97, risulta che il numero delle cooperative attive aderenti è cresciuto del 28,3%, passando da 3.197 a 4.103, il fatturato è passato da 7.890 miliardi di lire a 5.950 milioni di Euro (11.500 miliardi di lire) crescendo del 46,2%, gli occupati sono 166.200 contro 124.477 con un aumento del 33%.

La crescita non è omogenea per tutto il territorio nazionale, come si può notare dalla seguente articolazione: **nord** cooperative + 47%, fatturato + 42%, occupati + 24%; **centro** cooperative + 29%, fatturato + 61%, occupati + 53%; **sud** cooperative + 27%, fatturato + 53%, occupati + 68%.

I settori merceologici presenti all'interno dell'associazione registrano tutti un trend positivo di crescita, seppure con diverse accentuazioni in funzione della maturità del settore e della specificità del relati-

vo mercato. In proposito, ci sembrano degne di nota le performance delle cooperative sociali, della ristorazione e delle pulizie e manutenzione.

Anche i dati -rilevati da un campione di cooperative rappresentative dei vari settori e della realtà dimensionale delle associate all'ANCSST- relativi al 2002, fanno intuire che anche per l'anno appena trascorso la tendenza è al proseguimento della crescita e dello sviluppo. Il fatturato è previsto in crescita del 6,60%, mentre l'occupazione dovrebbe aumentare del 5,80%. Le migliori performance all'interno dei settori monitorati vengono dal settore della ristorazione, per quanto riguarda il fatturato, previsto in aumento del 9,50% e dai settori delle Sociali di Tipo A e delle Pulizie e Manutenzioni, per quanto concerne l'occupazione, che dovrebbe crescere rispettivamente del 9,76 % e del 6,92 %.

Una menzione particolare va fatta per le piccole società cooperative, forma giuridica relativamente recente, che ha negli ultimi anni avuto uno sviluppo che merita attenzione. Pur non disponendo di dati confrontabili, relativi al 1997, è indubbio che la crescita c'è stata ed in misura non irrilevante; alla fine del 2001 le piccole società cooperative aderenti all'associazione servizi erano ben 577, numero che

rappresenta il 15% del totale degli associati. Nella maggior parte dei casi sono formate tra professionisti e sono presenti in tutto il territorio nazionale, con punte di maggior presenza in Sardegna, Lazio, Emilia e Toscana.

In ultimo ci permettiamo di fare alcune brevi e parziali considerazioni sui dati sopra riportati, cercando di ricavare dai numeri alcune indicazioni di carattere qualitativo e non solo quantitativo.

Innanzitutto, ci fa piacere sottolineare che le cooperative aderenti all'associazione hanno saputo creare 41.753 nuovi posti di lavoro, dei quali più del 50% al centro-sud. Producendo occupazione regolare in mercati come quelli dei servizi, in cui tuttora è frequente la piaga del lavoro irregolare e anche laddove, come appunto nel Mezzogiorno, più alti sono la disoccupazione ed il lavoro nero.

Inoltre, va evidenziato il significativo aumento della redditività per addetto, in conseguenza del maggior aumento dei ricavi rispetto all'occupazione, sinonimo questo di stabilizzazione dei core business, di gestioni efficaci ed imprenditoriali, nonché di capacità di investire e di innovare.

Infine ci preme far rilevare che la capacità di investire ed innovare per meglio competere non è appannaggio solo delle grandi coo-

perative, ma anche di una rete sempre più diffusa di medie e piccole cooperative, operanti nei vari comparti, anche quelli più nuovi come la gestione dei beni culturali ed il turismo naturalistico.

Ci pare giusto, dunque, evidenziare come i dati in questione valoriz-

zino la capacità delle nostre cooperative di consolidarsi sotto il profilo imprenditoriale, di accrescere la propria capacità competitiva, continuando ad incrementare l'occupazione: è una crescita che va nel senso giusto, dello sviluppo europeo del nostro Paese.



## DIREZIONE NAZIONALE ANCSST

**Acri Leonardo**; C.C.C.; **Amato Bruno**; Coop 2001; **Angeli Maurizio**; Polo Autotrasporti; **Armuzzi Alberto** Ancst Emilia Romagna; **Asquini Loris**. Pres.Ass. Servizi; **Astegiano Lucia**. Pres. Coop. Soc. La Foglia Del The; **Bani Giulio**, Pres. C.F.T.; **Bassi Stefano**, Pres. Arcst; **Baviera Massimo**, Pres. Arcst Emilia Romagna; **Belletti Paolo**, Cons. San Vitale; **Bertini Luciano**, Coop.Frassati; **Biagini Marco**, Scaf; **Bianchi Fabio**, Pres. Consorzio Sint; **Bisi Claudio**, Consav; **Bongianni Paolo**, Pres. Coop. Soc.Di Vittorio; **Bortolotti Eleonora**, Coop.Eureka; **Brunato Giancarlo**, I Sommozzatori D/Terra; **Brunetti Stefano**, C.T.L.; **Brunori Sanzio**, Cuti; **Burani William**, Transcoop; **Buzzi Salvatore**, Coop. 29 Giugno; **Cantini Maurizio**, Pres. Coop. Lat; **Caravita Romano**, Co.Se.Pu.Ri.; **Cardinali Mirco**; Coop.Servizi Associati; **Casali Renato**, Coop. Samarcanda; **Caschili Elisabetta**, C.T.R. Primavera; **Casuccio Letizia**, Coop. Pierreci (Cultura); **Cazzoli Franco**, Crp.Servizi; **Cecconello Giancarlo**, Coop. Gamma Delta; **Ceredi Maurizio**, Cofari; **Cesarini Francesca**, Coop. Locomotiva; **Chiesa Francesco Maria**, Coop. Soc. Sassari; **Ciaroni Giancarlo**, Legacoop Rimini; **Codignon Domenico**, Ducops; **Comandone Paolo**, Coop. Il Margine; **Curina Daniele**, Cidas; **Curioni Adriano** Coop.Promo-Cast; **Curti Gianni**, Verona 83; **Dai Pra' Remo**, Coop.Movitrans; **D'alba Michele**, Pres. Coop. 3 Fiammelle; **D'angelo Sergio**, Drom; **Davolio Maurizio**; Ancst; **Di Malta Antonio**, Cos; **Di Marcantonio Antonio**, Pres. Co.Pi.Sa; **Di Mascio Anna**; V.P. Ass. Servizi; **Di Pardo Luigi**, Coop. Tour; **Fanelli Costanza** Ancst; **Farinato Gianni**, Coop.Soc. Libertà; **Fasciolo Alberto**, Pres. Ass. Servizi; **Fazzuoli Paolo**, Coop. Burlando; **Ferrara Salvatore**, Legacoop Sicilia; **Ferri Alberto** Pres Cns; **Fontana Giuliano**, M.G.M.; **Frega Sandro** Legacoop Liguria; **Gaballo Benito**, Mediagroup; **Garavani Alessandro**, Il Poliedro; **Gardelli Ivano**, Coop La Giovane; **Garesio Giuseppe**, Coop Nuova Logistica; **Gasparutti Enzo**, Ideal Service; **Gatti Marino**, Gulliver; **Genco Paolo**, Camst; **Ghedini Rita**, Cadiai; **Giampaolo Stefano**, Pres. Ass. Servizi; **Gianferrari Rossano**, Cma; **Giavazzi Walter**, Coop. Isonzo; **Giraldi Domenico**, Resp. Dipart.; **Grasselli Ivano**, Coopselios; **Grilli Elena**, Cad; **Grimaldi Carlo**, Coop. Meta; **Guette Massimo**, Coop. C.A.A.; **Innesti Daniele**, Pres. Caf; **Iperque Walter**, Coop. Cronos; **La Guardia Paolo**, Arcst; **Lanzavecchia Massimo**, Legacoop Marche; **Leverato Claudio**, Manutencoop; **Liotti Claudio**, Resp. Ancst; **Lusetti Ivan**, C.I.R.; **Malutta Dario**, V.P. Ass.Servizi Coop 2001; **Maricos Ainom** Coop. Il Tropic; **Marin Renzo**, Aster Coop; **Marocchi Emanuele** Ctr; **Massarelli Alessandro**, Ancst; **Menetti Paola**, Ancst Em. Romagna; **Mercutello Elena**, Luci Sul Mare; **Minarelli Ivano**, Camst; **Minen Patrizia**, Cns; **Montano Aldo**, Consercoop; **Mussoni Werther**, Cento Fiori; **Nason Roberto**, Legacoop Liguria; **Nibbi Andrea**, Pres. C.T.P.; **Novello Giovanni**, Coseva; **Pa diglioni Adriano**, Arcst Umbria; **Palanti Ferdinando**, Ancst; **Parrino Filippo**, Legacoop Sicilia; **Pattaro Giorgio**, Astrocoop Universale; **Patuelli Luciano** C.N.T.P.; **Pensabeni Rino**, Ancst; **Pertegato Paolo**, Coop. La Bersagliera; **Peruzzi Giuliano**, Vicepres. Arcst; **Petrucchi Paolo**, Coop.Valdocco; **Pianetta Antonella** Coop. Soc. Prassi; **Piccini Roberto**, Comp. Portuale Livorno; **Pirazzini Corrado**, Copura; **Piseri Gianfranco**, Pres. Alcst; **Prampolini Giorgio**, Legacoop Modena; **Pugliese Francesco**, Coop Avenir; **Purcedda Giuseppe**, Resp. Settore Turismo Legacoop; **Ramaccini Rolando**, Coobec; **Rigato Sabrina**, Coop.Esseggi; **Rinaldini Graziano**, Formula Servizi; **Rinaldini Pierluigi** Coopservice; **Rizzi Adriano**, Codess Cultura; **Rocuzzo Roberto**, Medicar; **Rodella Mario**, Coop. Dugoni; **Rodolfi Alberto**, Copma; **Romano Claudio**, Coop. Soc. Gea; **Romeo Felice**, V.Pres.Alcst; **Rosetti Veniero**, Consar; **Ruffert Piero**, Silo; **Sandei Jeni**, Pulluxcoop; **Sansoni Bruno**, Service Coop; **Senesi Sergio**, Pres. Eudania; **Serafini Stefania**, Legacoop marche; **Sibio Lorenzo**, Cons. Cantieri Sociali; **Sola Roberto**, C.F.P.; **Tanese Paolo**, Pres. Consorzio Ependu; **Tasca Alberto** Resp. Coop.Culturali Legacoop; **Torre Giovanni** Coop.Scalo Fluviale; **Torrisi Giacomo**, Cns; Cons.Delegato; **Tumino Franco** Pres. Ancst; **Valenti Danilo** V.Pres.Cns; **Vanni Monica Eleonora** Direttore Coop. Sociale Crea; **Vasta Giuseppe**, Cot; **Vicario Flavio**, Sirs; **Viscogliosi Maura**, Coop. 24 Luglio; **Zaffini Vladimiro**, Pres.Collegio Revisori; **Zanantoni Mirco**, C.T.A.; **Zanieri Giuseppe**, Arcst; **Zufacchi Domenico** Cns.

# Sintesi degli interventi di Bersani, Sacconi, Treu e Poletti

## Bersani: riforma diritto societario utile al rilancio delle cooperative

“Credo che il ruolo e la responsabilità della cooperazione siano destinati a crescere”. È quanto ha affermato il responsabile economico dei Ds, Pierluigi Bersani, che ha spiegato: “La nuova normativa sul diritto societario pone le condizioni per un rilancio ideale del ruolo di questo tipo di impresa, un rilancio che serve al Paese in relazione alla situazione economica complessiva”. Tuttavia, ha precisato, “da parte del Governo non vedo allo stato attuale una politica capace di ‘cogliere l’attimo’ a favore delle imprese e delle cooperative. Quest’anno il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, avrebbe dovuto realizzare una forte iniezione per migliorare la ricerca e l’innovazione. In questo modo - ha rilevato - si sarebbe potuto anche aiutare l’internazionalizzazione”. In termini generali, ha spiegato ancora Bersani, “credo che il mondo delle imprese cooperative sia destinato a crescere nel nostro Paese. Credo tra l’altro, ri-

facendomi alla riforma del diritto societario, che questa dovrebbe chiamarsi Riforma Vietti-Mirone. Lo dico per correttezza e per dimostrare che su questo fronte specifico anche i precedenti governi hanno lavorato. Il rilancio del mondo cooperativo è un’esigenza di tutto il Paese. Per fare questo è necessario cercare un modo per ‘riprogettarsi’, uno sforzo particolare che ha tirato in ballo recentemente anche il tratto distintivo del mondo della cooperazione. Tuttavia, tutte le imprese italiane debbono collaborare per migliorare l’economia nazionale, che significa quindi un impegno sul fronte dell’occupazione, della ricapitalizzazione, dello sviluppo, eccetera”.

Rispetto a Francia e Germania l’Italia mostra, ha concluso Bersani, “alcune debolezze per quanto concerne i servizi. Voi, come associazione di servizi, avete in mano una chiave importante per far accelerare lo sviluppo del Paese”.

## Sacconi: Legacoop ha interpretato bene l’autonomia sociale

“La Legacoop ha avuto il merito in questi ultimi mesi, anche sottoscrivendo il Patto per l’Italia, di interpretare al meglio quella che recentemente il segretario generale della Cisl, Savino Pezzotta, ha definito come ‘autonomia sociale’”. Questo uno dei passi salienti dell’intervento del sottosegretario al Welfare, Maurizio Sacconi.

La Lega delle Cooperative, ha spiegato Sacconi, ha interpretato al meglio il bipolarismo politico.

“Solo in questo modo - ha avvertito - si può rappresentare bene la propria categoria e le proprie istanze”. In termini generali, ha aggiunto, il mondo della cooperazione ha sviluppato una convergenza ottimale tra sviluppo e ‘sociale’. Questo stato di cose, ha rilevato, ha favorito il processo di riforma avviato con il Libro Bianco di Marco Biagi, che ha inteso anche accogliere le richieste espresse in questo senso dall’Ue. Anche perché quello dell’occupazione, ha spiegato ancora Sacconi, è un capitolo amaro per il nostro paese, soprattutto per i giovani del Mezzogiorno e i cosiddetti ‘anziani’, spesso e volentieri poco più che cinquantenni”. In termini di politiche del lavoro, ha ricordato Sacconi nel suo intervento, negli ultimi 20 anni l’Italia ha preferito orientare i propri investimenti non alla innovazione di prodotto, come fatto dagli Usa, “ma all’innovazione di processo”. Il Governo, ha aggiunto, ha acceso i riflettori sul sommerso “non solo come una sorta di risposta etica, ma per dare nuovo impulso alla crescita sociale”. Il sommerso, ha denunciato, “è la negazione dei diritti del lavoratore e contribuisce direttamente a consolidare i processi negativi del lavoro, ancorandolo a vecchie arretratezze. In quest’ambito” ha denunciato “è sciocco dire che 1 impresa su 2 ha lavoro irregolare, come riportato scorrettamente recentemente da più di un organo di informazione”. In quel caso, ha puntualizza-

to, “sono state 1 su 2 le imprese controllate, fatto questo che denota invece una maggiore capacità del Governo di operare controlli”.

Queste azioni di controllo, ha sottolineato, hanno lo scopo di alzare il tasso del lavoro regolare, migliorando quel rapporto ‘1 a 2 lavoratori’ che sostiene il sistema previdenziale. La riforma del mercato del lavoro, ha spiegato ancora Sacconi nel suo intervento, è molto europea.

“Finora l’Italia -ha denunciato- non ha avuto un mercato del lavoro. La domanda e l’offerta nazionale interessa solo il 4% della platea. Un dato sconcertante che dimostra appieno la inutilità delle vecchie strutture di collocamento”. Proprio per svechiare questo meccanismo è stato previsto l’ingresso di privati nel sistema, anche se poi, su questo ambito specifico -ha aggiunto- è piuttosto strana la mancanza di un lobby particolare che non ci spinga a fare più in fretta, come avviene in altri ambiti”. Sulla legge 142 sul socio lavoratore, ha affermato ancora Sacconi, “ho invitato le centrali cooperative ad adottare una posizione comune. Su questo fronte ritengo positivo l’intervento sul rapporto mutualistico. Ritengo inoltre che all’interno delle cooperative vi debba essere una maggiore convergenza tra rapporto associativo e di lavoro”. In termini di politica economica, ha sottolineato Sacconi, “il ciclo negativo del 2002 e’ stato affrontato con interventi congiunturali -soprattutto nella seconda parte dell’anno- ma non si è fatta una manovra di tipo recessivo”. La scommessa del Governo prima dell’avvio del semestre di presidenza italiana nell’Ue, ha concluso, “è quella di approvare la riforma del mercato del lavoro, la riforma del sistema previdenziale, la legge delega di riforma fiscale e la revisione del sistema educativo. Se riusciremo in questo in questo allora l’Italia avrà finalmente agganciato l’Europa”.

## Treu: la cooperativa, formula vincente dell’impresa moderna

“La formula cooperativa ha in sé le caratteristiche di una impresa moderna per la flessibilità imprenditoriale e per la forte incidenza del fattore umano”. Lo ha sottolineato Tiziano Treu, Senatore della Margherita, che ha aggiunto: “Il richiamo contenuto nella relazione di Busacca riguardo ai risultati economici e occupazionali realizzati dalla cooperazione del settore è una giusta espressione dell’orgoglio per una crescita verificatasi in un contesto dell’economia nazionale estremamente difficile”.

“In particolare” -ha detto Treu- “voglio sottolineare le potenzialità del settore sociale in termini di occupazione e di creazione di un nuovo welfare, specie alla luce di una tendenza presente in tutti i paesi sviluppati, verso la affermazione di una welfare community. Ma perché le potenzialità della cooperazione e, in genere, delle piccole imprese si realizzino appieno -ha avvertito- occorre un forte investimento nella innovazione e,

non secondariamente, sul rigore e sulla qualità”. “Voi” -ha ricordato l’esponente della Margherita- “siete stati oggetto di modifiche normative che in parte avete contribuito a migliorare e ad orientare: il bilancio non è negativo, ma non è consolidato”. Per quanto riguarda la legge sul socio lavoratore, Treu ha sostenuto l’esigenza di “approfondire ulteriormente” il tema delle deroghe sui minimi contrattuali. “Sulla normativa societaria -ha aggiunto- ho dei dubbi su dei criteri di definizione, innanzitutto perché oggi tutte le imprese hanno delle responsabilità sociali in particolare riguardo la caratterizzazione della impresa sociale”. Sullo statuto dei nuovi lavori e degli ammortizzatori sociali, ha proseguito Treu, la Margherita ha delle proposte articolate “perché riteniamo importante che delle forme di tutela debbano essere estese anche ai dipendenti delle imprese minori. Su questi temi ritengo opportuno un confronto con tutto il mondo cooperativo”.

## Poletti: risultati positivi che alimentano credibilità e fiducia nella cooperazione

I risultati conseguiti dalla cooperazione, in particolare nel settore dei servizi -non solo in termini numerici, ma anche in termini di realizzazioni imprenditoriali e organizzative- sono il segno e la ragione di una autorevolezza del nostro movimento cooperativo che, giustamente, è stata qui rivendicata con orgoglio.

Una autorevolezza che nasce fondamentalmente dalla capacità di operare, in concreto, sul terreno della risposta imprenditoriale ai bisogni della società: ed è proprio in questa missione che si esprime il nostro ruolo specifico e la sottolineatura della nostra autonomia, della peculiare identità del movimento cooperativo che si distingue dalle altre realtà associative, le quali rispondono, ciascuna in modo articolato, ai bisogni di natura diversa della nostra società complessa.

I risultati positivi che sono stati ricordati sono il frutto dell’impegno e delle azioni delle diverse realtà che compongono la nostra struttura: i soci, le cooperative, le strutture organizzative, le associazioni di rappresentanza; in un sistema integrato nel quale ciascuno deve fare la sua parte. Un sistema che consente delle opportunità, ma che esige coerenza da parte di tutti i suoi protagonisti perché è sui fatti concreti che si costruisce la nostra credibilità, che si riafferma la fiducia da parte dei cittadini. Credibilità e fiducia che si fondano soprattutto sulla dimostrata capacità di coniugare al meglio l’eccellenza imprenditoriale con i caratteri tipici e distintivi di una buona cooperativa.

La riforma del diritto societario rappresenta oggi un banco di prova importante per il nostro movimento. Il testo approvato sia pure con i miglioramenti e le correzioni che siamo riusciti ad apportarvi, non è certo quello che avremmo voluto e presenta carenze concettuali serie come nel caso della definizione dei parametri di prevalenza che vengono riferiti -secondo una visione imprenditoriale molto vecchia e superata- esclusivamente ai soci, mentre si ignorano gli stakeholders, il principio della mutualità esterna. Tuttavia è pur sempre meglio che vi sia un riferimento legislativo chiaro e definito, piuttosto che il perdurare dell’incertezza normativa che rappresenta uno dei peggiori ostacoli all’azione imprenditoriale. Nonostante quindi, i problemi, dobbiamo saper cogliere una opportunità che la nuova normativa implica: la necessità di riformulare e quindi di riscrivere gli statuti è una operazione che riporta al nostro interno la definizione della nostra identità. Essa può rappresentare, quindi, un momento importante per ridefinire, attraverso un processo di partecipazione democratica della base sociale, alcuni punti essenziali della vita e della identità della cooperazione: il patto con i soci, con le altre realtà cooperative, con la cittadinanza. Dopo cinquant’anni di norme piuttosto rigide e stabili, sia-

mo di fronte ad un grande cambiamento, dobbiamo saper guardare al futuro nel gestirlo; e su questo tema si richiede al nuovo gruppo dirigente del movimento una importante assunzione di responsabilità.

In questo quadro siamo in presenza anche di nuove normative sulle revisioni che prevedono la possibilità per le Associazioni riconosciute di svolgere questa funzione anche nei confronti delle cooperative non aderenti. Anche in questo caso credo possiamo cogliere questa opportunità per fare una azione di rigore e di pulizia: una azione utile alla società, al mercato ed alla cooperazione.

In questo nuovo quadro normativo è il discorso riguardo alle tutele dei soci lavoratori e voglio sottolineare in proposito che la nostra missione, da un secolo a questa parte, è stata sempre e indiscutibilmente quella di tutelare i soci lavoratori. Per quanto riguarda la normativa sul mercato del lavoro, personalmente concordo con molte delle osservazioni che ha fatto qui l’on Sacconi, perché la normativa del passato, troppo rigida e di difficile applicazione specie per le imprese minori rappresentava un feticcio che ha finito per dare spazio, di fatto al mercato nero.

Evidentemente, occorre una regolamentazione e delle tutele certe, ma devono essere in sintonia con l’attuale contesto della economia e del mercato.

In proposito è di ieri sera la notizia che la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il Referendum sulla estensione dell’articolo 18 alle imprese con meno di 15 addetti. Su questo argomento ritengo che dovremo fare -così come abbiamo fatto nel decidere la nostra adesione al Patto per l’Italia- una discussione franca, aperta, unitaria che giunga ad una definizione della nostra posizione, pur nel rispetto delle minoranze, perché è importante riaffermare la nostra autonomia e stabilire delle relazioni esterne su orientamenti chiari.

Esprimendo la mia posizione personale ritengo questo referendum una scelta dannosa che apre delle lacerazioni nella sinistra, fra i cittadini, nel sindacato e nel mondo economico. A mio avviso è stato un errore politico a suo tempo aprire la discussione sull’articolo 18, e questa è la reazione, uguale e contraria, e altrettanto errata. Auspico perciò che si possa giungere in tempi brevi alla definizione di una nuova legge che eviti il referendum e che regoli in altri termini -affidando ai giudici la gestione delle controversie- la materia del reintegro dei lavoratori licenziati senza giusta causa. Ciò eviterebbe una corrida sociale e consentirebbe la riaffermazione del principio democratico che affida al Parlamento il compito ineludibile di legiferare.

